

Co.se.a.

Consorzio Servizi Ambientali

VIA BERZANTINA 30/10

40030 CASTEL DI CASIO (BOLOGNA)

Codice Fiscale 02460390376 / Partita I.V.A. 00579851205

CAPITOLATO SPECIFICO D'ONERI

**ASSICURAZIONE DEI
DANNI ACCIDENTALI, INCENDIO, FURTO
ED EVENTI SPECIALI AI VEICOLI NON DI
PROPRIETÀ DEL CONSORZIO, UTILIZZATI
DA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER
RAGIONI DI SERVIZIO**

**SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO
DAL 18/06/2008 AL 18/06/2011**

DEFINIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione:

Il contratto di assicurazione

Polizza:

Il documento che prova l'Assicurazione

Contraente:

il soggetto che stipula l'Assicurazione;

Assicurato:

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Società:

La Compagnia Delegataria e le eventuali Coassicuratrici.

Broker:

la Società Taverna S.p.A. di Brokeraggio Assicurativo – P.zza della Vittoria n. 9 - 16121 Genova – R.U.I. B000062104

Premio:

La somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio:

La probabilità che si verifichi il sinistro

Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata a garanzia assicurativa

Indennizzo:

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Franchigia:

Parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo.

La franchigia non è cumulabile con lo scoperto eventualmente previsto.

Scoperto:

Percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza a carico dell'Assicurato. Lo scoperto non è cumulabile con la franchigia; pertanto nel caso in cui sia previsto sia lo scoperto che la franchigia, quest'ultima si intenderà quale importo minimo dello scoperto

Comunicazioni:

Le comunicazioni della/alla Società che possono essere fatte a mezzo Raccomandata A.R., raccomandata a mano, telegramma, telefax, o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la provenienza, la data ed il contenuto.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DEL CONTRATTO DANNI ACCIDENTALI

Danni accidentali / Kasko:

Danni materiali e diretti subiti dalle autovetture in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione;

Incendio:

Combustione delle autovetture o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati danni da incendio quelli causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

Furto:

il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Rapina:

il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Eventi sociopolitici:

Tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di vandalismo e sabotaggio

Eventi atmosferici:

Caduta di neve, ghiaccio, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti e mareggiate, smottamenti e cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, uragani, trombe d'aria, cicloni, bufere, tempeste.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente o Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, non pregiudicano il risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata, telex o facsimile, con preavviso di 30 giorni.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 6 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C. a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 7 - Periodo di assicurazione - durata del contratto.

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 18/06/2008 e scade alle ore 24,00 del 18/06/2011 senza obbligo di disdetta.

Pur essendo il contratto stipulato per una durata triennale, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 8 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Si precisa che il pagamento della prima rata di premio avverrà entro 15 giorni dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.

I premi devono essere pagati al Broker o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti si sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 12 - Foro competente -Controversie

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione e interpretazione del contratto le parti ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dalla precedente comunicazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario.

Ai fini della risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto le parti eleggono la competenza del foro di Bologna.

Art. 13 - Informazioni sulla sinistrosità

La Compagnia è tenuta a fornire al Contraente-Assicurato, tramite il Broker incaricato, un report semestrale contenente informazioni dettagliate sull'andamento della sinistrosità. In particolare, dovranno essere trasmesse le statistiche analitiche dei sinistri liquidati, riservati e/o senza seguito e tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio e la corretta valutazione del rischio.

Art. 14 - Comunicazioni

Le comunicazioni della/alla Compagnia possono essere fatte a mezzo Raccomandata A.R., raccomandata a mano, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la provenienza, la data ed il contenuto.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che devono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte

all'Impresa dal Broker si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Art. 15 – Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Compagnia all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Art. 16 - Clausola Broker

Resta fra le parti convenuto – che *la Società Taverna S.p.A. di Brokeraggio Assicurativo – P.zza della Vittoria n. 9 - 16121 Genova – R.U.I. B000062104 tramite l'unità locale di Montecatini Terme– Via Marconi, 56, tel. 0572773492, fax 0572900228, e.mail: taverna.montecatini@gruppotaverna.it* , sarà considerata Broker della Contraente in tutti i rapporti per il surriferito contratto.

Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal Broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione scritta del Broker alla Società.

L'Assicuratore inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere effettuato anche tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento sarà liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Al Broker verranno retrocesse provvigioni pari al 8% calcolate sul premio imponibile.

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

KM. PERCORSI DA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

25.000

SOMME ASSICURATE FRANCHIGIE - SCOPERTI

SOMME ASSICURATE

Somma assicurata per autovettura

€20.000,00 A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
--

FRANCHIGIE

Franchigia per eventi atmosferici

€200,00

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Esercente Consorzio costituito ai sensi dell'art. 25 della legge 142/90 e successive modificazioni, fra alcuni Comuni delle Province di Bologna e di Pistoia.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

Scopo del Consorzio è la gestione associata dei servizi precisati nello Statuto e brevemente riassunti nei seguenti punti:

- a) gestione dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi,
- b) gestione anagrafe canina e servizi connessi,
- c) manutenzione e pulizia di parchi giardini e strade comunali;
- d) realizzazione e gestione dei servizi cimiteriali;
- e) gestione servizi di informazione, valorizzazione e promozione servizi turistici ambientali;
- f) realizzazione e gestione di servizi informativi e ambientali,
- g) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazione, studi di fattibilità e direzione lavori che siano attinenti alle competenze del Consorzio.
- h) realizzazione e gestione di qualsiasi altro servizio o funzione attinente in modo diretto o indiretto con quelli sopracitati con particolare riferimento ai campi ambientali e/o altri servizi pubblici che le Amministrazioni Comunali ritenessero opportuno affidare al Consorzio.

Per il conseguimento degli scopi indicati e ai sensi dell'art.23 delle legge 142/90, riceve in conto capitale dai singoli Enti partecipanti, beni impianti e quant'altro di utile all'esercizio dei servizi conferiti. Inoltre può svolgere attività di consulenza e/o collaborazione con Enti pubblici o privati, che siano inerenti al profilo delle competenze proprie

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ACCIDENTALI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La garanzia riguarda i danni subiti dalle autovetture di proprietà degli Amministratori, dei dipendenti, e/o loro familiari conviventi o componenti le famiglie di fatto, usati per ragioni di servizio e purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Consorzio.

La garanzia è operante per i soli rischi conseguenti l'uso delle autovetture su autorizzazione del Consorzio, per l'espletamento di qualsiasi servizio.

Art. 2 - Rischi assicurati

La Società garantisce i danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita delle autovetture di cui all'art.1 conseguenti a:

- incendio, fulmine, scoppio, esplosioni;
- furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati compresi i danni prodotti alle autovetture nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- eventi socio politici ed atti vandalici;
- danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di eventi atmosferici;
- danni accidentali/Kasko.
- Rottura cristalli. La Società garantisce le spese sostenute per sostituire i cristalli delle autovetture assicurate a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi;
- Soccorso stradale. La Società garantisce le spese sostenute per il trasporto o il traino delle autovetture assicurate, a seguito di un danno risarcibile ai sensi del presente contratto;
- Cose trasportate. La Società garantisce altresì i danni alle cose trasportate dai dipendenti del Contraente a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.

La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva segnalazione dei dati riguardanti le autovetture assicurate in quanto le missioni sono svolte nel rispetto dell'apposito regolamento e controllate dagli uffici competenti del Consorzio.

In caso di sinistro alla Società saranno forniti gli elementi necessari per la verifica della validità della garanzia.

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;

Esclusioni relative alla sola garanzia Kasko

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano;
- conseguenti e successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti all'art.2;

riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche.

Art. 4 - Massimali di garanzia

La garanzia è prestata a “Primo rischio Assoluto” fino alla concorrenza di quanto indicato nella scheda di polizza per ogni autovettura, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907c.c., fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale della autovettura al momento del sinistro.

Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui l'autovettura è destinata, compresi gli accessori fono-audio visivi.

Art. 5 - Liquidazione dei danni

- Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro.
- Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale dell'autovettura).

Art. 6 - Precisazione per l'Imposta sul Valore Aggiunto

Nella determinazione dell'ammontare del danno, la società terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. solo se il Contraente e/o l'Assicurato la tiene a suo carico ed il relativo importo è compreso nella somma/capitale assicurato.

Art. 7 - Colpa grave, dolo

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia assicurativa determinati da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui Contraente e/o Assicurato debba rispondere.

Art. 8 - Regolazione del premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo e cioè il numero di chilometri percorsi da Amministratori e dipendenti che utilizzano l'autovettura non di proprietà del Consorzio per ragioni di servizio

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente della apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Non è prevista la regolazione passiva del premio; il premio minimo annuo rimane comunque acquisito dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva .

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri

accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Art. 9 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde;

Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- darne avviso alla Direzione della Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker entro 15 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

Effettuata la denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al sinistro.

In caso di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire i documenti rilasciati dal P.R.A. competente idonei a:

- individuare esattamente l'autovettura assicurata e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato) al fine di accertare il suo valore commerciale;
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;
- nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente

In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere la documentazione relativa agli accessori per i quali viene chiesto l'indennizzo.

La Società ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il sinistro.

Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:

b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate.
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro.
- 4) procedere alla stima del danno e delle spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei parti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

L'Assicurato è legittimato ad ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, contro l'impegno a restituire quanto percepito maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni della presente Polizza.

Art. 14 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Limitatamente alla garanzia Kasko, la Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 C.C. nei confronti del conducente dell'autovettura.